

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI

Codice Identificativo Gara n.4512085255

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina l'accordo quadro per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, da erogare ai lavoratori di Amgas Srl attraverso una rete di esercizi ubicati sul territorio del Comune di Bari, convenzionati con la Ditta aggiudicataria, secondo quanto previsto dall'art. 285 del D.P.R. 207/2010 e dal presente documento.

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo presunto triennale dell'appalto è pari a **€ 353.284,62**, oltre IVA.

L'importo presunto triennale è da considerarsi elevabile ai sensi degli artt. 28 e 29 ed in applicazione dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, per la ripetizione di servizi analoghi, per un periodo massimo di anni due, fino a € 588.807,70, oltre IVA.

L'importo complessivo è determinato come stima di fabbisogno e non impegna in alcun modo AMGAS S.r.l., che si riserva di emettere ordinativi in relazione alle proprie effettive necessità, senza alcun vincolo sulle quantità e sugli importi totali.

Pagina | 1

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di **tre anni** a decorrere dalla data di stipula del contratto.

AMGAS S.r.l. può chiedere una proroga del contratto esclusivamente per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di una eventuale nuova gara, con obbligo della Ditta aggiudicataria ad eseguire tutte le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni.

ART. 4 – NOMINA RESPONSABILE DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione appaltante, all'atto della stipula del contratto, il nominativo di un referente dedicato alla gestione del servizio.

ART. 5 – RESPONSABILE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'AMGAS S.r.l., al momento della stipula, nomina tra il proprio personale un Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore, al quale rivolgersi per ogni evenienza, è il referente AMGAS S.r.l. per tutta la durata dell'appalto; ha il compito, tra l'altro, di controllare il livello, la qualità del servizio erogato, nonché il rispetto di tutte le condizioni previste nel presente capitolato speciale.

ART. 6 – REQUISITI, NUMERO MINIMO E UBICAZIONE ESERCIZI CONVENZIONATI

Come previsto dall'art. 285, comma 3, del D.P.R. 207/2010, il servizio sostitutivo di mensa, reso a mezzo dei buoni pasto, deve essere erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (Ce) n.853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi convenzionati con la Ditta aggiudicataria, situati nel territorio del Comune di Bari, che svolgono le seguenti attività:

- le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla L. 287/1991 e alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché di mense aziendali ed interaziendali;
- le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art.5, primo comma, della L. 443/1985, nonché degli esercizi di vendita di cui al D.Lgs.n.114/1998 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Le Ditte concorrenti, alla data di presentazione dell'offerta, devono dichiarare di avere convenzioni attive, o impegnarsi ad attivarle, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione provvisoria, del maggior numero di convenzioni con esercizi situati sul territorio del Comune di Bari. Dovrà, in ogni caso, essere assicurato il numero minimo corrispondente a 50 esercizi. Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere, decade dall'aggiudicazione.

Pagina | 2

ART. 7 – REQUISITI DEL BUONO PASTO E CONSEGNA

I buoni pasto devono possedere le caratteristiche di cui all'art.285, commi 4 e 5, del D.P.R.n.207/2010.

Il servizio è attuato mediante distribuzione di buoni pasto da utilizzarsi tutti i giorni della settimana, del valore facciale pari ad Euro 9,00 (Nove/00), IVA inclusa.

Ciascun buono pasto deve riportare:

- il codice fiscale o la ragione sociale della Stazione Appaltante;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale, IVA compresa, espresso in valuta corrente;
- il numero progressivo;
- il numero identificativo aziendale del lavoratore avente diritto;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato all'opposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura *"il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore"*.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

I buoni devono essere tascabili, numerati in ordine progressivo e devono essere fascicolati in carnet contenenti la quantità di buoni spettanti (massimo 25 per ogni carnet), mese per mese, ad ogni singolo lavoratore.

Sulla copertina dei suddetti carnet deve essere indicato il numero identificativo aziendale ed il nominativo del lavoratore (cognome e nome).

Gli ordinativi di approvvigionamento, per i quali la Ditta aggiudicataria ha obbligo di emettere tempestivamente ricevuta/conferma di ricezione, devono poter avvenire via mail o collegamento web attraverso l'invio o l'importazione automatica di files con tracciato record preventivamente concordato e definito, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante (es. caricamenti manuali della anagrafiche, delle quantità spettanti, etc.).

I buoni pasto sono ordinati mensilmente dall'AMGAS S.r.l.

Nell'ordinativo viene indicato:

- il periodo di utilizzo (durante il quale è maturato il diritto alla fruizione);
- le sedi di appartenenza (sede centrale o distretto);
- il numero identificativo aziendale ed i nominativi degli aventi diritto;
- il numero dei buoni spettante a ciascun lavoratore.

I buoni pasto dovranno essere consegnati presso la sede sociale di AMGAS S.r.l. ubicata in Bari al C.so A. De Gasperi n.320 e dovranno essere accompagnati da un tabulato da cui risulti:

- il numero dell'ordine;
- il numero identificativo aziendale ed i nominativi dei lavoratori a cui sono intestati;
- il numero complessivo dei buoni con relativo codice di serie contenuti in ciascun carnet;
- lo spazio riservato alla apposizione della data e della firma per consegna all'utilizzatore.

Pagina | 3

La consegna deve essere effettuata entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'ordine.

La spesa di stampa, imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo complessivo dell'appalto e sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 8 – MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO

I pasti possono essere consumati esclusivamente dietro presentazione di buoni emessi dalla Ditta aggiudicataria presso la rete di esercizi convenzionati che svolgono le attività previste nella documentazione di gara.

In particolare i buoni pasto:

- consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- sono utilizzati durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

- non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzati esclusivamente per l'intero valore facciale;
- non possono dare diritto a resti in denaro in caso di prestazioni inferiori a quelle concordate;
- danno diritto alla stazione appaltante di essere sollevata da qualsiasi pretesa possa il ristoratore avanzare nei suoi confronti;
- comportano per il fruitore l'obbligo di regolare in contanti l'eventuale differenza fra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione.

L'AMGAS S.r.l. si riserva il diritto di procedere a controlli sulla qualità e regolarità del servizio, anche presso esercizi, nonché il rispetto di tutte le condizioni pattuite.

ART. 9 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria nell'espletamento del servizio deve assicurare le seguenti prestazioni ed assumere i seguenti impegni:

- a. essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla normativa vigente per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell'appalto;
- b. adeguarsi a tutte le prescrizioni vigenti contenute nel D.P.R. 207/2010 art.285;
- c. garantire, per l'intera durata dell'appalto, l'espletamento del servizio in oggetto, agli stessi patti, prezzi e condizioni previste nel presente capitolato speciale, nell'offerta presentata e nel contratto;
- d. manlevare l'AMGAS S.r.l. da qualsiasi responsabilità in ordine ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati o per danni a terzi derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, dalle obbligazioni contrattuali o derivanti dagli ordinativi di fornitura, nonché da fatti accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
- e. assicurare la consegna dei buoni con le caratteristiche e nei termini di cui ai precedenti articoli;
- f. garantire che, a fronte della prestazione dei buoni pasto, i lavoratori consumatori, ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni oggetto dell'appalto;
- g. garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati;
- h. garantire che i locali/esercizi siano provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
- i. mantenere per tutta la durata del contratto il numero degli esercizi convenzionati indicato in sede di offerta con le caratteristiche di cui all'art.6;
- j. assicurare su richiesta di AMGAS S.r.l., nel caso di apertura di nuove sedi, l'estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati nelle vicinanze, entro 30 giorni dalla richiesta;
- k. convenzionare tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di AMGAS S.r.l. ulteriori esercizi con i requisiti prescritti, qualora quelli precedentemente indicati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei lavoratori;
- l. comunicare immediatamente alla stazione appaltante l'eventuale motivata risoluzione della convenzione degli esercizi convenzionati, provvedendo entro i 30 giorni dalla

- comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti e garantendo le stesse condizioni contrattuali;
- m. fornire, su richiesta di AMGAS S.r.l., l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati. Il contenuto delle convenzioni stipulate dalla Ditta e i titolari degli esercizi convenzionati deve essere conforme a quanto indicato all'art.285, comma 9, del D.P.R. 270/2010;
 - n. sostituire, senza alcun compenso aggiuntivo, i buoni pasto restituiti da AMGAS S.r.l. nel termine di 45 giorni successivi alla scadenza, ovvero procedere al rimborso al prezzo di aggiudicazione, secondo specifica richiesta;
 - o. assicurare un collegamento informatico (via e-mail e/o web) con l'AMGAS S.r.l. per la trasmissione delle richieste di approvvigionamento;
 - p. garantire la validità dei buoni pasto fino a 60 giorni successivi alla data di scadenza del contratto;
 - q. garantire idonee misure di antifalsificazione e di tracciabilità dei buoni pasto;
 - r. fornire a richiesta un tabulato contenente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto raccolti in ciascun mese dagli esercizi convenzionati.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

ART. 11 – PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria emette mensilmente fattura corredata dal tabulato riepilogativo dei buoni pasto acquistati nel periodo di riferimento.

Ogni fattura deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- il numero e la data dell'ordine emessi nel periodo di riferimento, con indicazione del numero di serie iniziale e finale;
- numero di C.I.G.;
- indicazione del valore facciale, sconto percentuale presentato in sede di offerta, controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni pasto moltiplicato per il valore offerto in sede di gara;
- l'assoggettamento dell'imponibile ottenuto come sopra, all'aliquota IVA nella misura prevista al momento dell'emissione della fattura;
- gli estremi del pagamento.

L'AMGAS S.r.l. corrisponderà alla Ditta Aggiudicataria l'importo indicato in sede di offerta, più IVA, per ogni buono pasto utilizzato.

Le fatture devono essere intestate ed inviate ad AMGAS S.r.l. – C.so A. De Gasperi, 320 – 70124 Bari – P.I. 06024230721.

Il pagamento dei corrispettivi viene eseguito a 60 giorni data fattura fine mese, previa verifica di rispondenza tra ordinativi/consegne certificate da AMGAS Srl e quanto richiesto dalla Ditta aggiudicataria e del possesso, da parte di quest'ultima, del requisito di regolarità contributiva (DURC).

Nel caso in cui in sede di controllo vengano riscontrate incongruenze e/o mancanza degli allegati previsti, AMGAS S.r.l., previa comunicazione motivata, procede a pagamenti parziali sulla base della documentazione risultata regolare.

Per gli importi sospesi la Ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

ART. 12 – PENALI ED ESECUZIONE IN DANNO, SOSTITUZIONI E INTERRUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La Ditta aggiudicataria deve evadere gli ordinativi nel rispetto delle condizioni di cui al capitolato speciale e contratto.

Nel caso di non puntuale rispetto delle stesse, AMGAS S.r.l., dopo formale comunicazione alla Ditta aggiudicataria, che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine indicato nell'atto di contestazione, può comminare specifiche penali nei seguenti casi:

- mancata o ritardata consegna dei buoni pasto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo: penale per ogni singolo giorno di calendario di mancata o ritardata consegna pari all'1,5% del valore facciale dei buoni pasto oggetto di mancata o ritardata consegna;
- nel caso di errori nella composizione e/o stampa dei buoni la Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare nuova consegna entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla rilevazione della errata consegna senza pretesa di alcun compenso aggiuntivo: nel caso di ritardo di detta fornitura per ogni giorno successivo ai 5 (cinque) sarà applicata una penale pari all'1,5% del valore facciale dei buoni oggetto di inesatta dicitura;
- mancata esecuzione del servizio (intesa quale non accettazione, non ritiro da parte degli esercizi convenzionati del buono valore): € 50,00 per ogni violazione accertata;
- riconoscimento da parte dell'esercizio convenzionato di valore inferiore a quello facciale indicato sul buono: € 60,00 per ogni violazione accertata;
- riconoscimento da parte della Ditta aggiudicataria all'esercizio convenzionato di un rimborso inferiore a quello indicato in offerta: € 300,00 per ogni violazione accertata;
- riconoscimento da parte della Ditta aggiudicataria all'esercizio convenzionato di termine di pagamento superiore a quello indicato in offerta: € 300,00 per ogni violazione accertata;
- mancato ripristino entro 30 (trenta) giorni del numero di esercizi convenzionati dichiarato in sede di offerta: € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo dal termine indicato nella contestazione.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'AMGAS S.r.l., ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stipulato con la Ditta aggiudicataria, a mezzo di lettera raccomandata e con riserva di risarcimento degli ulteriori danni, in caso di:

- mancata esecuzione e/o sospensione unilaterale del servizio da parte della Ditta aggiudicataria;
- ripetute e gravi violazioni di quanto previsto dal capitolato speciale;

- qualora si verifichi anche un solo episodio di intossicazione alimentare;
- nel caso si accerti che la Ditta aggiudicataria non rispetti gli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta, con riferimento alla attivazione della rete di esercizi convenzionati, alle distanze, in relazione al prezzo del rimborso dei buoni pasto ed in relazione al termine per il pagamento a favore degli esercizi convenzionati;
- in caso di recidiva delle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente della Ditta aggiudicataria;
- qualora la Ditta aggiudicataria superi il limite di penalità del 10% del corrispettivo globale del valore dell'appalto.

Le parti inoltre concordano che il contratto sarà risolto di diritto nei casi di:

- a. perdita di autorizzazioni o titoli abilitativi richiesti;
- b. cessione del contratto d'appalto da parte della Ditta aggiudicataria;
- c. cassazione dell'attività;
- d. per il venir meno in capo alla Ditta aggiudicataria dei requisiti richiesti per la partecipazione all'appalto.

ART. 14 – POLIZZE ASSICURATIVE

La Ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative, correlate all'utilizzo dei buoni pasto, esenti da franchigia:

1. responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro procurato nell'espletamento del servizio, con limite di € 2.000.000,00 per ogni persona e di € 1.000.000,00 per danni a cose;
2. a copertura dei rischi "in itinere", con massimale non inferiore a € 300.000,00 per persona in caso di morte, e non inferiore a € 300.000,00 in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto.

Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare i casi di intossicazione da alimenti e/o bevande ed eventi/conseguenze derivanti da cadute accidentali, sinistri anche stradali, malori, vertigini, stati di incoscienza, furti, rapine e aggressioni che comportino invalidità (anche temporale) o morte del fruitore del servizio.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196, la Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio.

L'AMGAS S.r.l. tratta i dati forniti dalla Ditta aggiudicataria esclusivamente per finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

ART. 17 – CONTRATTO

Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata le cui eventuali spese di bollo e registrazione sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 18 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia.